



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale

Determinazione n. 1529/2021 del 08-10-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE DELL'ARPAS IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del D.G. n. 922 del 4/7/2017;

PREMESSO

Che l'art. 9 quinquies della L.871 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 dispone che con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per il personale delle Pubbliche Amministrazioni "ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;

Che la suddetta disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni;

Che il medesimo art. 9 quinquies dispone che i datori di lavoro definiscano, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a Determinazione n. 1529/2021 del 08-10-2021

campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi;

Che questa Direzione, nella sua funzione datoriale, anche in ragione della sua articolazione territoriale e delle caratteristiche peculiari delle diverse sedi, facendo proprie tutte le indicazioni già espresse nel documento della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione del 30 settembre 2021 recante *“Prime indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui dell’art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127”*. con il presente documento intende definire le modalità operative in ordine alla organizzazione di un efficace sistema di controllo, come previsto nella norma di riferimento, fatte salve successive modifiche in adeguamento di diverse disposizioni emanate in ambito nazionale e regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la nota prot. ARPAS 34201 del 30.09.2021 con la quale la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione ha inviato le *“Prime indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui dell’art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127”*;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato documento recante *“Modalità operative in ordine alla organizzazione del sistema dei controlli della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS”*.
2. Di dare atto che il sistema di controlli sarà operativo dal 15 ottobre 2021 e sino al 31/12/2021;
3. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per gli adempimenti di pubblicazione sul portale interno e sul sito istituzionale nell’apposito spazio sulle informazioni *“Emergenza COVID 19”*.
4. Di trasmettere la presente determinazione alle RSU ed alle OO.SS. rappresentative del comparto e della dirigenza.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Direzione Generale
Determinazione n. 1529/2021 del 08-10-2021**

Si certifica che la determinazione 1529/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni dal 08-10-2021 al 23-10-2021.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

**Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA**

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*

MODALITÀ OPERATIVE DELL'ARPAS IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

PREMESSA

In data 30 settembre u.s. la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione ha inviato "Prime indicazioni sull'applicazione delle disposizioni di cui dell'art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127" affinché ogni datore di lavoro, nell'ambito del proprio ente od Agenzia del Sistema Regione entro il 15 ottobre definisca le modalità operative per l'organizzazione dei controlli previsti dalle norme suddette che potranno essere completate ed ulteriormente definite con l'emanazione in ambito nazionale delle previste linee guida da approvarsi in Conferenza Unificata di cui all'art.8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281.

Con decorrenza 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'art. 9 quinques della L.871 del 17 giugno 2021 di conversione del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 dispone che per il personale delle Pubbliche Amministrazioni "ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in assenza del green pass, per i soggetti obbligati, sarà quindi dal 15 ottobre 2021 assoluto, a prescindere dall'effettuazione dei controlli che la norma dispone, controlli che potranno effettuarsi anche a campione e anche durante l'orario di lavoro e la sua violazione comporta l'applicazione di sanzioni.

Questa Direzione Generale dell'ARPAS nella sua funzione datoriale, anche in ragione della sua articolazione territoriale, facendo proprie tutte le indicazioni già espresse nel documento della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, con il presente documento intende definire le modalità operative in ordine alla organizzazione di un efficace sistema di controllo, come previsto nella norma di riferimento, alle quali tutti i soggetti di seguito indicati dovranno scrupolosamente attenersi.

SISTEMA DEI CONTROLLI

Costituiscono il sistema dei controlli ai fini del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS:

- Il Direttore Generale – Datore di Lavoro - definisce le modalità operative in ordine alla organizzazione del sistema dei controlli.
- Le/i Direttrici/Direttori di Dipartimento Territoriali, Specialistici e delle Strutture Complesse della DTS e loro sostituti come individuati dalla DDG n. 970 del 29 giugno 2021 sono delegati dal datore di lavoro ed in tale ambito esercitano i poteri datoriali previsti dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 165/2001.
- Il personale nominato con determinazione delle direttrici/direttori della struttura di appartenenza incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni e che provvede a comunicare gli accertamenti di violazione degli obblighi di possesso della certificazione verde a tutti i soggetti

responsabili dell'applicazione delle sanzioni (Dirigente RU, Prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative)

- Il Personale delle società incaricate di fornire il servizio di portineria addetto al controllo su tutti coloro che, oltre il personale, siano tenuti al possesso del green pass per accedere alla sede dell'ARPAS.

Presso ogni sede di Dipartimento, Territoriale, specialistico e della DTS dell'ARPAS le/i Direttrici/Direttori, o in caso di loro assenza i/le loro sostituti/e come indicati nella DDG n.970 del 29.06.2021, sono delegati/e a dare piena attuazione al sistema dei controlli come di seguito disposto, ponendo in essere tutti gli atti e provvedimenti di loro competenza ivi previsti, comprese le verifiche dell'avvenuta segnalazione, da parte dei soggetti incaricati, ai soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8 dell'art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 871, introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Quando in una medesima sede sono presenti più dipartimenti o strutture complesse ciascun direttore/direttrice è responsabile del sistema dei controlli dell'ambito di sua competenza e provvede autonomamente a darvi attuazione.

I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

I soggetti obbligati al possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro sono i seguenti:

- a) tutto il personale e tutta la dirigenza;
- b) collaboratori con contratto di lavoro para subordinato o autonomo e persone fisiche fornitrici di prestazioni di servizio nei confronti dell'Amministrazione;
- c) soggetti che svolgono a qualsiasi titolo e con qualunque forma di rapporto contrattuale o non contrattuale, la propria attività lavorativa, o di formazione o di volontariato, presso l'Amministrazione, ivi compreso il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni assegnato temporaneamente e i componenti di organi o organismi di qualunque genere previsti nell'ambito dell'ordinamento, revisori dei conti, componenti OIV, e simili);
- d) il personale degli operatori economici, ditte e simili, che forniscono prestazioni di lavoro, beni o servizi all'Amministrazione;
- e) titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali, anche politiche, di vertice dell'Amministrazione.

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Al momento è in vigore la circolare 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P.

Non saranno ammissibili esenzioni se non conformi nelle forme e contenuti alla suddetta circolare.

MODALITA' DEI CONTROLLI

Ciascun Direttore/Direttrice di Dipartimento o Struttura Complessa della DTS provvederà entro e non oltre il giorno 11 di ottobre 2021 ad individuare tra il personale assegnato alla struttura di competenza almeno due dipendenti cui affidare il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro in ARPAS, sia direttamente, sia in collaborazione con il personale del servizio di portierato, ove

previsto, al quale viene altresì affidato il compito di controllo sui soggetti diversi dai/dalle dipendenti e dirigenti o personale e collaboratrici/ori con contratto di lavoro para subordinato tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alle sedi ARPAS.

Ciascun addetto al controllo verrà munito a cura del Direttore di Dipartimento che lo ha nominato di cellulare di servizio ai fini dell'effettuazione dei controlli mediante l'apposito applicativo ministeriale VERIFICA C 19.

A partire dal giorno 15 ottobre, dopo l'orario di ingresso a partire dalle h. 9,15, il personale incaricato effettuerà controllo del possesso della certificazione verde su tutto il personale e tutta la dirigenza presenti in sede. Gli addetti al controllo effettueranno, dopo tale orario, il giro dei diversi uffici procedendo alla verifica del possesso della certificazione verde e della sua autenticità. Prenderanno nota del personale assente e che dovrà essere sottoposto al controllo il giorno del loro rientro in servizio. A tal fine l'ufficio del Servizio RU ed i referenti del Servizio RU di ciascuna sede, segnaleranno, su loro richiesta, ai responsabili del controllo il nominativo dei/delle dipendenti assenti e la data del loro rientro in servizio senza fornire ulteriori informazioni in ordine ai motivi dell'assenza.

Tutto il personale dovrà essere sottoposto al controllo entro il giorno 25 ottobre 2021. Gli incaricati comunicheranno al proprio direttore i/le dipendenti per i quali non sia stato possibile effettuare il controllo ed motivi (assenza, assegnazione a smart working).

A partire dal 25 ottobre quotidianamente il controllo dovrà essere effettuato a campione su almeno il 10% del personale presente in sede, dipendenti e dirigenti, senza preavviso anche in orario di servizio, con le stesse modalità di cui sopra.

Il personale assegnato a sedi diverse da quelle del Servizio di appartenenza sarà assoggettato al controllo del Dipartimento territoriale presso cui presta servizio (a titolo di esempio: personale del Servizio Agenti Fisici che ha sede presso il Dipartimento di Cagliari saranno controllati dagli incaricati nominati dalla Direttrice del Dipartimento Territoriale;

Il personale dei Laboratori del SRLMC, sarà assoggettato al controllo del personale nominato dal Direttore/Direttrice del Dipartimento territoriale presso cui ha sede il laboratorio stesso. Delle risultanze e di eventuali violazioni e contestazioni gli incaricati del controllo informeranno immediatamente anche il Direttore della struttura di appartenenza.

Nelle sedi in cui sia presente il servizio di portineria gli addetti, provvederanno ad effettuare il controllo su tutti coloro che, escluso il personale ARPAS, a seguito di identificazione secondo le modalità già in uso, siano tenuti al possesso della certificazione verde per accedere alla sede dell'ARPAS.

Così come per la certificazione verde, anche per la certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale, non saranno trattati dati differenti od ulteriori rispetto al mero possesso della certificazione ed il controllo potrà essere fatto solamente tramite scansione del Qrcode e verifica di autenticità mediante l'applicazione Verifica C19 che verrà installata su cellulari di servizio assegnati a tal fine al personale incaricato dei controlli a cura dei Direttori /Direttrici.

SISTEMA SANZIONATORIO - DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

Come già sopra evidenziato, è utile ribadire che Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro in assenza della certificazione verde, per i soggetti obbligati, sarà quindi dal 15 ottobre 2021 assoluto a prescindere dall'effettuazione dei controlli che la norma dispone e potranno effettuarsi anche a campione e anche durante l'orario di lavoro e la sua violazione comporta l'applicazione di sanzioni.

Da ciò discende che nel caso in cui il personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione" e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Non sono previste conseguenze disciplinari mentre avrà diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia per i giorni di assenza ingiustificata per tali motivi, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Al contrario, nel caso di accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso di certificazione verde COVID-19, è prevista la sanzione di cui al comma 8 dell'art. 9-quinques del decreto-legge 22 aprile 2021 e conseguenze disciplinari essendo venuto meno ai doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro in violazione del vigente regolamento disciplinare. Non potendosi escludere conseguenze anche di natura penale a seguito di una accertata presenza sul luogo di lavoro in assenza di certificazione verde o di certificazione di esenzione.

In ogni caso i soggetti incaricati del controllo inviano al Prefetto gli atti relativi alla violazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni che, a seconda della violazione e del soggetto responsabile della violazione, sono così previste:

Datore di lavoro	mancata esecuzione dei controlli	da € 400,00 a € 1000,00
Datore di lavoro	mancata adozione delle misure organizzative	da € 400,00 a € 1000,00
Lavoratore	Accesso al luogo di lavoro senza certificazione verde o di esenzione	da € 600,00 a € 1500,00

Si ricorda a tutto il personale che restano comunque in vigore le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare sull'uso dei dispositivi di protezione ed il distanziamento interpersonale.